

## **Sentenza del TAR Lombardia su valorizzazione tariffaria immobili AQP – conguagli**

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute si precisa che, con una recente Sentenza, il TAR Lombardia non ha accolto un ricorso avanzato da AQP avverso la deliberazione ARERA n. 733 del 27 dicembre 2022 con la quale l’Autorità aveva approvato l’aggiornamento della predisposizione tariffaria proposta da AIP per le annualità 2022 e 2023.

Con tale delibera ARERA ha rettificato le elaborazioni tariffarie proposte dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP), alla luce delle contestazioni mosse dalla stessa Autorità nazionale in occasione di una verifica ispettiva effettuata nel 2017 (le cui sanzioni verso AQP sono state tra l’altro annullate dallo stesso TAR Lombardia), relativamente alle modalità di valorizzazione tariffaria degli immobili della Società.

In particolare, ARERA ha disposto la rideterminazione della componente a copertura del costo delle immobilizzazioni (Capex), espungendo dai cespiti inclusi in tariffa i valori delle immobilizzazioni ritenuti non ammissibili, rideterminando, per l’annualità 2023, il valore del moltiplicatore tariffario da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli a valere sulle tariffe 2025, con una riduzione tariffaria del 8,2% rispetto al 2022.

Alla luce delle decisioni assunte da ARERA e conseguentemente da AIP, il recupero a favore degli utenti pugliesi relativo alle annualità 2023 e 2024 è previsto a valere rispettivamente sulle tariffe per il 2025 e per il 2026 secondo il meccanismo dei conguagli stabilito dal Metodo Tariffario Idrico MTI-4 stabilito da ARERA a livello nazionale, che non prevede necessità alcuna di richieste o fornitura di documentazione da parte dell’utenza.

Per completezza si evidenzia che la citata Sentenza del TAR Lombardia non ha accolto le doglianze di AQP, avverso le decisioni di ARERA assunte nel 2022 (a valere sulle tariffe 2022-2023) e conseguentemente da AIP nel 2024 (a valere sulle tariffe 2024-2025), ritenendo l’operato dell’Autorità nazionale conforme ai poteri attribuitele dalla legge.

Pertanto, tale Sentenza non determina variazioni alle tariffe attualmente applicate agli utenti pugliesi, confermando le riduzioni stabilite da ARERA e da AIP alle quali AQP si è già attenuta e continua ad attenersi.